

Cenni in materia di accertamento delle imposte

Le norme che disciplinano l'accertamento:

⇒ delle imposte sui redditi sono contenute nel D.P.R. 600 del 1973

⇒ dell'IVA sono contenute nel D.P.R. 633 del 1972.

Tali norme prevedono una serie di strumenti che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del contribuente.

Gli strumenti sono di diversa natura con diverso grado di invasività. Possono essere svolti presso gli Uffici finanziari (es.: controllo "elettronico" della correttezza delle dichiarazioni presentate) oppure presso il contribuente (es.: accesso presso la sede del contribuente per reperire ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare l'eventuale evasione fiscale).

Controllo delle dichiarazioni

Controllo ai fini delle imposte sui redditi

Il controllo delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi si articola in due fasi:

⇒ la liquidazione della dichiarazione (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973);

⇒ il controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973).

Liquidazione della dichiarazione

La liquidazione della dichiarazione è svolta:

⇒ entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo;

⇒ mediante procedure automatizzate (cioè mediante l'elaborazione informatica delle dichiarazioni presentate in via telematica).

Sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi di cui alle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti;

d) ridurre le deduzioni dal reddito espresse in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate.

Controllo formale della dichiarazione

Il controllo formale è eseguito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Nell'ambito del controllo formale gli uffici possono:

- a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti;
- c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti;
- d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- e) liquidare la maggiore IRPEF ed i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno;
- f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Ai fini del controllo formale, il contribuente o il sostituto d'imposta possono essere invitati, anche telefonicamente ovvero in forma scritta o telematica, a fornire **chiarimenti** in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento ed altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

Controllo ai fini IVA

La liquidazione della dichiarazione IVA è prevista dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972.

L'Amministrazione finanziaria procede alla liquidazione:

- avvalendosi di procedure automatizzate,
- entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta.

L'iscrizione a ruolo

Le maggiori imposte derivanti dai controlli sopra evidenziati sono iscritte direttamente a ruolo, senza emissione di atti di accertamento.